

Codice DB1410

D.D. 22 ottobre 2013, n. 2494

PROROGA termini autorizzazione idraulica n. 4583 del 20.11.2007 per la realizzazione di un nuovo ponte a campata unica sul Rio Panice in comune di Limone Piemonte (CN) previsto nell'ambito del progetto dei lavori di costruzione del Nuovo Tunnel del Colle di Tenda - Richiedente: ANAS Spa

In data 10/10/2013 l'ANAS Spa, con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma e sede Compartimentale in Torino C.so Matteotti n. 8, con nota prot. n. CTO-0027609 del 8/10/2013, ha presentato istanza di proroga, per ulteriori tre anni, dell'autorizzazione idraulica n° 4583 rilasciata dal Settore scrivente nell'ambito della procedura ex art. 12 L.R. 40/98 inerente il progetto tranfrontaliero dal titolo "Nuovo Tunnel del Colle di Tenda" (D.G.R. n. 3-7521 del 20/11/2007);

Visto che con nota prot. n. 3021 del 16/01/2008 del Settore scrivente, era stata concessa una prima proroga di anni 3 ai termini previsti dal punto 29 della D.G.R. n. 3-7521 del 20/11/2007;

Visto che con D.D. n. 2664/DA1406 del 6/11/2008 del Settore scrivente, era stata autorizzata, per quanto attiene gli interventi previsti sul Rio Panice, una nuova soluzione in variante (*non sostanziale*) a quella prevista ed autorizzata nell'ambito della procedura di VIA Regionale di cui alla D.G.R. sopra richiamata;

Visto che con D.D. n. 2954/DB1410 del 10/11/2010 del Settore scrivente era stata concessa una seconda proroga di anni 3 ai termini previsti dal punto 29 della D.G.R. n. 3-7521 del 20/11/2007;

Rilevato che a seguito della seconda proroga concessa con la succitata D.D. n. 2954/DB1410 del 10/11/2010 i termini per dare compiuti i lavori veniva a scadere il 20/11/2013;

Constatato che la nuova richiesta di proroga è necessaria in quanto, a causa delle procedure internazionali di approvazione del progetto esecutivo redatto dall'ATI aggiudicataria (appalto integrato) non si è ancora proceduto con la consegna dei lavori del Nuovo Tunnel del Colle di Tenda, all'interno dei quali sono previste le opere in programma sul Rio Panice;

Considerato che l'ANAS Spa ha dichiarato che rispetto all'autorizzazione idraulica in oggetto, lo stato dei luoghi del Rio Panice e le previsioni progettuali del nuovo ponte sono rimaste invariate rispetto all'ultima concessione di proroga

Considerato che al momento la proroga richiesta è ritenuta ammissibile nel rispetto del regime idraulico del tratto di Rio Panice.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

IL DIRIGENTE

- visto l'art 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- visto il parere idraulico rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi dallo scrivente Settore con nota prot. n. 39835 del 5/09/2007 e recepito con la D.G.R. n. 3-7521 del 20/11/2007 di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'opera - ex art. 12 L.R. 40/98;
- vista la proroga di anni 3, dei termini previsti al punto 29 della succitata D.G.R., concessa con nota n. 3021 del 16/01/2008;
- vista la D.D. n. 2664 del 6/11/2008 con la quale sono state autorizzate alcune lievi modifiche all'opera di attraversamento del Rio Panice;
- vista la D.D. n. 2954 del 10/11/2010 con la quale è stata concessa la seconda proroga dei termini dell'Autorizzazione Idraulica a tutto il 20/11/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, un'ulteriore proroga di anni 3 (tre) all'attuale termine stabilito per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Tenuto conto che l'attuale termine stabilito per dare compiuti i lavori, a seguito delle due proroghe concesse viene a scadere il 20/11/2013, per effetto della presente proroga i lavori in questione dovranno essere realizzati entro il 20/11/2016.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla D.D. n. 2664 del 6/11/2008, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi previsti dalla suddetta autorizzazione che si richiama integralmente.

I lavori, così come previsto nel punto 12 della sopracitata DD n° 2664/DA1406 del 6/11/2008, potranno essere realizzati solo dopo il conseguimento del formale atto di Concessione per l'occupazione dei sedimi demaniali

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente
Mauro Forno